Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 21/02/2019

FATTO

1) La ricorrente contesta la legittimità dell'operato della banca per aver consentito l'addebito – sulla carta di credito – di un pagamento relativo ad un RID, in data 12/09/17, già revocato dal ricorrente. In particolare, la ricorrente riferisce che, già due mesi prima (con raccomandata del 28/7/17) aveva comunicato alla società creditrice (compagnia telefonica) la revoca del RID cui l'addebito si riferisce, dandone comunicazione alla banca con raccomandata del 31/7/17; contestualmente aveva inoltre esercitato il recesso dal contratto di fido, restituendo la carta di credito.
2) La ricorrente in data 15/09/17 inviava alla banca richiesta di annullamento dell'operazione non autorizzata allegando documentazione giustificativa; dopo diversi solleciti, la resistente riscontrava (a gennaio 2018) sostenendo che l'addebito fosse dovuto in quanto la richiesta di revoca del RID era "antecedente al periodo di fatturazione" (come evincibile dalla fattura emessa dalla compagnia telefonica ed acquisita dalla medesima resistente)
3) La banca procedeva intanto alla segnalazione del nominativo della ricorrente nei SIC e continuava a richiedere alla cliente il saldo dell'importo a debito, minacciando conseguenze penali in caso di utilizzo della carta bloccata (peraltro già restituita); ciò induceva la cliente, nel tentativo di chiudere la questione bonariamente, a versare alla banca, in data 28.02.2018, la cifra di € 235,99 (+ € 3,50 di spese di bonifico), pari all'importo dovuto alla compagnia telefonica per effetto del recesso, scrivendo un reclamo a tale compagnia per richiedere di restituire la differenza di € 400,00 di cui si era

illecitamente appropriata. Nonostante la comunicazione di ciò alla banca, la medesima continuava a richiedere alla cliente il pagamento dell'importo residuo.
4) L'intermediario, costituendosi, riferisce di aver accolto le richieste avanzate dalla ricorrente, provvedendo a stornare la somma a debito della cliente sulla carta di credito; chiudere il rapporto relativo alla carta di credito; e, infine, rimborsare alla ricorrente la somma di € 20,00 quali spese di ricorso. Fornisce inoltre evidenza dell'assenza di segnalazioni pregiudizievoli presso la Centrale di Allarme Interbancaria.

DIRITTO

Quanto alla domanda principale, alla luce della documentazione in atti, e in assenza di qualsivoglia contestazione, questo Collegio non può fare a meno di rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che l'Intermediario convenuto ha interamente soddisfatto le pretese avanzate dalla ricorrente con la presentazione del ricorso.
Invece, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, la ricorrente si limita ad elencare sommariamente i disagi subiti; dunque la stessa non è meritevole di accoglimento, posto che la parte non ha allegato alcunché, a supporto della quantificazione oggettiva preteso danno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda risarcitoria. Dichiara cessata la materia del contendere per le ulteriori domande.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA